



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TORINO

riunita con l'intervento dei Signori

| | | | |
|--------------------------|----------|----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | DENARO | EDOARDO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | OSSOLA | GIOVANNI | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | GRATTERI | CARMELO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

SEZIONE 8

SEZIONE

N° 8

REG.GENERALE

N° 2584/12

UDIENZA DEL

20/02/2013 ore 14:30

SENTENZA

N°

19-8-13

PRONUNCIATA IL:

20-02-13

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

08-04-13

ha emesso la seguente

SENTENZA

Il Segretario

- sul ricorso n. 2584/12
spedito il 02/10/2012

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° PROT.00507010BH889WA TAS.AUTOMOBILI
2007

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° PROT.00507010BH889WA TAS.AUTOMOBILI
2008

contro: REGIONE PIEMONTE

proposto dal ricorrente:

difeso da:

NORETTA DIEGO
VIA MARCONI,44 28845 DOMODOSSOLA VB



Gianni Di

Publicca udienza del 20 febbraio 2013.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per la Ricorrente:

1. annullare l'atto impugnato;
2. con vittoria di spese di giudizio.

Per la Regione Piemonte resistente:

1. respingere il ricorso;
2. condannare il Ricorrente alle spese di giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Signor _____ come sopra individuato, ha proposto ricorso contro gli Avvisi di accertamento n. 00507010BH889WA e n. 00508010BH889WA, notificati in data 24 luglio 2012, con i quali la Regione Piemonte contestava il mancato pagamento delle tasse automobilistiche dovute per gli anni 2007 e 2008 per il veicolo di proprietà del Ricorrente targato BH889WA nella misura di € 637,00 per ciascun anno, oltre sanzioni e interessi.

Il Ricorrente sostiene che il tributo risulta prescritto in quanto vige il termine triennale di decadenza.

La Regione Piemonte afferma invece che la normativa in merito è disciplinata dall'art. 5, comma 1, della L.R. 20/2002, che fissa, con decorrenza dal 1° gennaio 2003, al quinto anno successivo a quello in cui il versamento doveva essere eseguito, il termine per l'accertamento della tassa automobilistica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L'art. 5, comma 1, della Legge Regionale 5 agosto 2002, n. 20 afferma che *"A decorrere dal 1° gennaio 2003 il termine di prescrizione per l'accertamento e il rimborso della tassa automobilistica è fissato, ai sensi dell' articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell' articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), nel termine di cinque anni*

dalla data della commissione della violazione o del versamento oggetto del rimborso."

La citata norma non dispone alcuna proroga di termine, ma provvede a fissare un nuovo e diverso termine di prescrizione per l'annullamento di annualità a quel momento future.

Ne consegue che il nuovo termine per la notificazione è stato rispettato.

Quand'anche valesse il termine di prescrizione triennale invocato dal Ricorrente, almeno per quanto riguarda l'anno 2008 - da pagarsi nel 2009 - la notifica sarebbe avvenuta comunque entro il termine più breve.

2. Con riferimento alle spese di giudizio, la Commissione ritiene che le spese del grado possano essere compensate, anche sulla base della complessità delle problematiche trattate.

P.Q.M.

Respinge il ricorso.
Spese compensate.

Il Giudice Estensore
Prof. Giovanni Ossola



Il Presidente
Dott. Edoardo Denaro

